



COMUNE DI GERMAGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO RISERVA DI PESCA

DEL COMUNE DI GERMAGNANO

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 02.03.2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 21.03.2016 – C.C. n. 12 del 22.03.2018 – C.C. n. 20 del 10.06.2020

ART. 1

Per esercitare la pesca nella Riserva è indispensabile possedere la licenza governativa ed il permesso del concessionario.

ART. 2

La pesca è consentita secondo il calendario stabilito ed approvato annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 3

la pesca è consentita con una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo e con un massimo di quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale.

ART. 4

La pesca alla trota è consentita con ami di misura minima n. 7 (escluse camole o mosche artificiali).

ART. 5

La pesca al temolo sarà aperta la prima domenica di giugno di ogni anno, fatti salvi divieti o limitazioni di altri Enti.

ART. 6

I pesci catturati sotto misura dovranno, con le mani bagnate, essere sollecitamente liberati dall'amo con delicatezza e rimessi in acqua; se tale operazione risultasse dannosa per il pesce, si dovrà tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale, **tale operazione è obbligatoria per i temoli pescati.**

ART. 7

1. <u>MISURE MINIME:</u>	Trota Iridea	cm. 20
	Trota Fario	cm. 25
	Trota Marmorata e/o Ibrida	cm. 35

ART. 8

In una giornata di pesca è consentito catturare 8 capi con un massimo di tre capi complessivi fra trote marmorate/ibridi, fatti salvi divieti o limitazioni di altri Enti.

ART. 9

E' vietato l'uso della larva o mosca carnaria, sangue preparato o diluito o esche che ne contengono e ogni tipo di pasturazione compreso il pesce vivo o morto.

ART. 10

L'Amministrazione ha la facoltà di chiudere **TOTALMENTE OD IN PARTE** la riserva per cause di secche o ripopolamenti straordinari che dovessero verificarsi e che saranno comunque segnalati tramite cartelli di divieto di pesca.

ART. 11

Ogni pescatore prima di inoltrarsi nella Riserva, dovrà compilare il buono di pesca, una parte del medesimo dovrà essere imbucata in una delle apposite cassette di inizio pesca, mentre l'altra parte dovrà essere in possesso del pescatore che ad ogni cattura effettuata dovrà staccare il relativo bollino, ed a fine pesca dovrà essere reimbucato in una delle apposite cassette prima di allontanarsi dalla riserva stessa. Se per qualsiasi ragione si dovrà uscire dalla riserva di pesca per spostarsi, dovrà essere compilato l'apposito spazio sul retro del buono.

ART. 12

Durante l'esercizio della pesca è vietato posare le catture in auto oppure consegnarle o passarle ad altre persone oltre che commerciarle

ART. 13

Ogni pescatore nella giornata di pesca **può usufruire** al **massimo di due buoni** pesca. E' ammesso l'utilizzo di un solo buono agevolato (buono omaggio o a tariffa ridotta per i residenti), il secondo buono deve essere a tariffa intera come i foranei.

ART. 14

I pescatori alla richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza dovranno non solo esibire i documenti, ma fare sì che questi possano agevolmente controllare le prede, che dovranno essere al seguito del pescatore medesimo.

ART. 15

Ogni infrazione al presente regolamento comunale sarà verbalizzata dagli Agenti con il rilascio di copia con su specificato il valore della sanzione amministrativa oblazionabile in via breve.

ART. 16

Ai volontari che sono in regola con l'assicurazione viene concessa la possibilità di prestare servizio, di ripopolamento nel torrente nei giorni di immissione, di pulizia dei sentieri e di posa delle paline di segnalazione.

ART. 17

La semina delle trote, la pulizia dei sentieri e la posa delle paline di segnalazione verranno effettuate tramite personale comunale e/o volontari, con modalità previste in apposito atto deliberativo.

ART. 18

Alla semina delle trote, che di regola avverrà nella giornata di venerdì, devono prestare servizio a seconda delle trote immesse almeno 1 volontario per ogni 30 Kg di trote e verranno consegnati n. 1 buono omaggio non nominativo a semina avvenuta per ogni 30 Kg di trote immesse; in caso di semine in giorni supplementari, gli orari saranno concordati con i responsabili comunali.

ART. 19

Le disposizioni per la semina saranno coordinate volta per volta dai responsabili del Servizio Comunale e, alle quali, i volontari dovranno rigorosamente attenersi.

ART. 20

Ai commercianti che si adopereranno alla vendita dei buoni per la stagione in corso sarà-concesso 1 (uno) buono omaggio ogni blocchetto da 10 venduto. Il giorno di consegna dei buoni sarà concesso 1 buono omaggio ogni blocchetto consegnato, in caso di non vendita dei blocchetti, i buoni omaggio dovranno essere restituiti.

ART. 21

Il Comune si farà cura di mandare mensilmente l'Agente di Polizia Municipale a conteggiare l'importo dei blocchetti venduti. Detto importo dovrà essere versato dai commercianti alla tesoreria del comune entro sette giorni dal conteggio effettuato dall'Agente di Polizia Municipale, al seguente c/c bancario: IBAN – IT05C032683056001328600435650- Banca Sella – Lanzo.

ART. 22

L'Agente di Polizia Municipale del Comune ha facoltà di effettuare controlli, sui buoni in carico ai rivenditori, in qualsiasi occasione.

ART. 23

Di dare facoltà ai soci di indire gare sociali nelle acque del torrente Stura scorrente in territorio comunale, non oltre la località "cappella di Santo Stefano", sulle quali insistono i propri diritti esclusivi di pesca, secondo le seguenti modalità:

- a) Senza pagamento di tasse;
- b) Con l'impegno di ripopolare il tratto di torrente usufruito con trote fario o di trote iridee, di pesatura non inferiore a quella delle immissioni comunali;
- c) In caso di pescato superiore all'immissione dovrà essere fatto conguaglio previo accordi con gli Uffici Comunali preposti;
- d) Dando avviso delle gare al Comune all'inizio della stagione ittica.

ART. 24

Di dare ulteriore facoltà ai soci di indire gare sociali, nel tratto della Riserva di Pesca in Frazione Borgo, dando avviso al Comune, con le modalità di cui al capo 19.

ART. 25

Di dare facoltà ai foranei di indire gare, nel tratto della Riserva di Frazione Borgo, previa formale autorizzazione del Comune, secondo le seguenti modalità:

- a) Pagamento di una tassa di € 100,00 (cento) per gara;
- b) Chiedendo l'autorizzazione delle gare al Comune almeno un mese prima della data stabilita;
- c) In caso di pescato superiore all'immissione dovrà essere fatto conguaglio previo accordi con gli Uffici Comunali preposti.

ART. 26

E' vietato l'abbandono di esche, pesci e/o altri rifiuti a terra, lungo i corsi d'acqua o nelle loro adiacenze.

ART. 27

E' vietato in qualsiasi modo disturbare od ostacolare il regolare esercizio della pesca.

ART. 28

E' vietato pescare da qualsiasi tipo di manufatto (ponti, canali, dighe e simili) e negli stessi.

ART. 29

E' vietato, anche per ragioni di tutela della pubblica incolumità, in considerazione del fatto che possono verificarsi improvvise variazioni del livello delle acque a seguito di manovre su opere idrauliche, sostare per qualsiasi motivo, ad eccezione degli addetti alla sorveglianza e manutenzione, nonché agli agenti della forza pubblica, sui manufatti di cui al punto precedente.

ART. 30

E' vietato utilizzare qualsiasi sistema di pesca con lenze radenti il fondo (piombo lungo e camolera con esche naturali ed artificiali).

ART. 31

Viene istituito il buono pesca denominato NO KILL: a cattura avvenuta è consentito continuare la pesca senza trattenere altro pescato.

ART. 32

Per la pesca denominata NO KILL, a cattura avvenuta è consentito continuare la pesca senza trattenere altro pescato.

Durante l'esercizio della pesca NO KILL, nel caso di cattura di un capo che si intende rilasciare, questo deve essere recuperato fino alla riva senza stratonare la lenza (senza quindi provocare un rilascio quando il pesce sia ancora in acqua) e, dopo che lo si è afferrato con le mani preventivamente bagnate, si deve procedere alla rimozione dell'amo, con conseguente reintroduzione in acqua in maniera da non provocare danni o traumi.

Per la pesca NO KILL, al fine di facilitare le operazioni di cui al comma precedente ed al fine di non danneggiare il pescato, è vietato l'uso di ami multipli, con o senza artiglione, nonché di ami singoli muniti di artiglione.

Resta salva la facoltà per chi pratica la pesca NO KILL con la tecnica della “presa a mosca”, di utilizzare fino ad un massimo di quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale. con ami privi anch’essi di artiglione.

ART. 33

E’ vietato immettere in acqua le catture di misura superiore alla minima prescritta (salvo quanto prescritto per il buono NO KILL).

ART. 34

Nel periodo di divieto, dal primo sabato di novembre al secondo giovedì di marzo è consentita l’attività alieutica, esclusivamente nelle modalità a piede asciutto, nel tratto della riserva che va dalla diga della centrale Enel di Funghera fino a fronte cimitero come indicato nella planimetria allegata; tutti i giorni settimanali dalle ore dalle ore 8,30 alle 16 dal primo sabato di novembre al 31.gennaio e dalle ore 8,30 alle 17 dal 1 febbraio al secondo giovedì di marzo.

ART. 35

Per accedere nel periodo e nel tratto di riserva citato nel precedente articolo i praticanti della pesca sportiva oltre ad essere in regola con il permesso governativo devono essere in possesso dell’abbonamento stagionale o del buono giornaliero.

In una giornata di pesca è consentita la cattura di 4 (quattro) capi.

ART. 36

In caso di due infrazioni al presente regolamento, nell’arco della stagione, al pescatore interessato verrà inibito l’uso della Riserva di Pesca di Germagnano ed i buoni eventualmente in suo possesso gli verranno ritirati.

ART. 37

Per tutte le infrazioni commesse si rimanda alla tabella **A** allegata al presente regolamento.

Per le infrazioni non riportate nell’allegata tabella **A** si applicherà la Legge Regionale in materia di pesca.

ART. 38

Tutte le disposizioni in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate a livello nazionale e regionale sono recepite e applicate al presente regolamento disciplinante l’esercizio della pesca sportiva.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO DI PESCA - SANZIONI

	ILLECITO AMMINISTRATIVO / REATO	SANZIONE PREVISTA	
		da €	a €
1	Pesca con materiale esplodente, sostanze venefiche, stupefacenti o con l’uso della corrente elettrica	500,00	3000,00
2	Raccolta e commercio di pesci uccisi con i mezzi di cui al punto 1	50,00	500,00
3	Pesca con reti od attrezzi vietati	50,00	300,00
4	Pesca mediante prosciugamento, deviamiento, sommovimento del fondo	500,00	3000,00
5	Detenzione di materie venefiche ed esplodenti in prossimità dei corso d’acqua	20,00	103,00
6	Pesca notturna	50,00	300,00
7	Pesca e/o pasturazione con sangue o esche vietate	50,00	300,00
8	Pesca con le mani	50,00	300,00
9	Pesca di pesci sotto la misura consentita (Iridea 18 – Fario 25 – Temolo 30 – Marmorata/Ibrida 35)	50,00	500,00
10	Pesca senza il buono/permesso giornaliero della riserva	50,00	300,00
11	Pesca senza aver imbucato il buono/permesso della riserva	50,00	500,00
12	Pesca con buono non regolarmente compilato	50,00	500,00
13	Pesca senza aver staccato i bollini ad ogni capo pescato	50,00	500,00
14	Per ogni capo catturato in eccedenza al numero consentito (cumulabile con pesca senza buono)	50,00	500,00
15	Pesca esercitata prima o dopo l’orario di apertura o chiusura od in periodi vietati	50,00	300,00
16	Pesca con più di una canna (con o senza mulinello), oppure con più di un solo amo (semplice o multiplo), o con amo di misura non consentita	50,00	300,00
17	Abbandono di esche, pesci e/o rifiuti a terra, lungo i corsi d’acqua e nelle loro adiacenze	50,00	300,00
18	Per aver omesso di imbucare il buono a fine pesca nelle apposite cassette di raccolta	50,00	500,00
19	Per aver omesso di facilitare il controllo da parte degli Agenti addetti alla vigilanza	50,00	500,00
20	Per aver ostacolato o disturbato il regolare esercizio della pesca	50,00	500,00
21	Pesca dai manufatti e negli stessi	50,00	500,00
22	Sosta sui manufatti	50,00	500,00
23	Utilizzo di sistema di pesca con lenze radenti il fondo	50,00	300,00
24	Utilizzo di più di un buono agevolato (omaggio o tariffa residenti) nella stessa giornata di pesca	50,00	500,00
25	Immissione in acqua di pescato avente misura maggiore di quella minima prevista (escluso no-kill)	50,00	500,00
26	Deposito in auto, consegna o passaggio di pescato a terzi, durante l’esercizio della pesca	50,00	500,00
27	Per aver trattenuto altro pescato oltre il massimo consentito per la pesca no-kill (una cattura)	50,00	500,00
28	Per aver recuperato il pesce da slamare stratonando la lenza o per averlo afferrato con mani non preventivamente bagnate, o per aver danneggiato il pesce o aver procurato allo stesso un potenziale danno o trauma conseguente ad una non delicata reimmissione in acqua	50,00	500,00
29	Per aver fatto uso, in caso di pesca NO KILL, di ami multipli, con o senza artiglione, o di ami singoli muniti di artiglione	50,00’	300,00

